



# Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Tecnica

Servizio Polizia Amministrativa

Prot. n° 13151

Reg. Ord. UT. n° 47/2017

## **ORDINANZA**

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA SINO AL 15 APRILE 2018.-**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

#### **PREMESSO che:**

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico del Comune, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratori, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18/04/2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/09/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
  - o livello "nessuna allerta - verde" da applicarsi dal 1° ottobre al 31 marzo;
  - o livello di "allerta 1 - arancione" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
  - o livello di "allerta 2 - rosso" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello "nessuna allerta - verde" siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo);

#### **VISTI:**

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del D.L.vo 30.04.92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo regolamento;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 23/10/2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale inserendo il Comune di Arcugnano nella Zona 2 IT0514 - "Pianura" e "Bassa pianura e colli";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836/2017 di "Approvazione nuovo Accordo del Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- il Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.L.vo 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della L.R. del Veneto 16/04/1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 del D.L.vo 18/08/00, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**CONSIDERATO che:**

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- in ragione dei punti precedenti, si ritiene di rendere efficace il presente provvedimento nell'anno "termico" di cui al DPR 74/2013 (dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo), anziché nell'arco temporale indicato dalla Regione Veneto (1 ottobre - 15 marzo);
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

**VALUTATI** gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale del 10/10/2017 e le proposte provinciali esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21.09.2017;

**RITENUTO** opportuno, in detta fase, l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

**VISTI:**

- il D.M. Sanità del 05/09/1994;
- la D.G.R. n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;

tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

**ORDINA**

Alla cittadinanza, alle attività produttive, commerciali ed agricole presenti nel territorio del Comune di Arcugnano, **nel periodo intercorrente tra la data del presente provvedimento e il 15 aprile 2018:**

- 1) di assumere l'impegno di limitare il più possibile i consumi energetici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera urbana;
- 2) di gestire gli impianti di riscaldamento in modo efficiente per ottimizzare il rendimento e non superare:
  - la temperatura di 19°C (con tolleranza di 2°C) negli edifici residenziali o adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali ed assimilabili, ad esclusione delle Case di Cura e/o Riabilitazione, Ospedali e Case di Riposo;

- a ridurre al minimo indispensabile gli orari di accensione (per un totale di 14 ore giornaliere – anche frazionate);
- 3) il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
- 4) l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus, nella fase di stazionamento al capolinea, dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di impianti semaforici, dei mezzi di trasporto su terra con motrice diesel durante le soste;
- 5) gli uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

### **INVITA**

1. La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
2. Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
3. Le imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

### **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal punto 2) del presente provvedimento le Case di Cura e/o di Riabilitazione, le Case di Riposo, gli Ambulatori Medici, le Scuole per l'Infanzia e le Scuole Primarie di Primo e Secondo grado, le abitazioni con ammalati, gli anziani a partire da 65 anni di età e i bambini fino all'età di 5 anni;

### **AVVERTE**

1. che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi situazioni di emergenza;
2. che, qualora si determinasse una situazione acuta di inquinamento atmosferico, saranno introdotte, mediante l'adozione di apposita ordinanza sindacale motivata dai gravi rischi per la salute pubblica, ulteriori misure restrittive alla circolazione veicolare (compreso il blocco totale dei veicoli) e all'impiego degli impianti termici;
3. che, qualora non venga rispettato quanto previsto dalla presente ordinanza, il Comando di Polizia Locale applicherà le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;
4. che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **MANDA**

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione, al fine della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- copia del presente provvedimento:
  - al Comando di Polizia Locale di Longare;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
  - alla Regione Veneto - Servizio Forestale Regionale di Vicenza
  - alla Provincia di Vicenza;
  - alla Prefettura di Vicenza;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Brendola;
  - all'ULSS n. 6 "Vicenza";
  - all'AIM Vicenza Settore Mobilità;
  - ai Comuni contermini;

- all'Ufficio Viabilità comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sito internet;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

### INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 07.8.1990 N. 241, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio.

Arcugnano, lì 03 novembre 2017

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
**arch. Katia Zoncato**

